

SCHEMA DI
REGOLAMENTO DELLE PENSIONI DEI DEPUTATI

ART. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema previdenziale dei deputati in carica alla data del 1° gennaio 2012 ovvero eletti successivamente, nonché di quelli che hanno esercitato il mandato parlamentare precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti.
2. I deputati sono assoggettati d'ufficio alla contribuzione previdenziale, che si effettua mediante trattenute sull'indennità parlamentare.
3. I deputati che, ai sensi dell'articolo 68 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione, al fine di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tal caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

ART. 2
(Diritto a pensione)

1. I deputati cessati dal mandato conseguono il diritto a pensione al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi nel Parlamento della Repubblica.
2. Per ogni anno di mandato parlamentare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto a pensione è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60 anni.
3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 1.
4. Al deputato che sostituisce altro deputato la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro.
5. Per i contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2012 non è ammissibile la restituzione.

ART. 3
(Sistema contributivo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati, corrisposto in 12 mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A, allegata al presente Regolamento, relativa all'età del deputato al momento del conseguimento del diritto a pensione.
2. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del deputato ed il numero di mesi.

ART. 4

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al successivo comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.
2. La base imponibile contributiva è determinata, in analogia a quanto previsto per i pubblici dipendenti, sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
3. La quota di contributo a carico del deputato è pari all'8.80 per cento della base imponibile; la quota a carico della Camera dei deputati è pari a 2.75 volte la quota a carico del deputato.
4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall' ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini del calcolo del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

ART. 5

(Sistema pro rata)

1. Ai deputati in carica alla data del 1° gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti in vigore, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.
2. La quota corrispondente agli ulteriori anni di mandato parlamentare è determinata secondo le modalità di calcolo di cui agli articoli 3 e 4.
3. Il trattamento previdenziale complessivo determinato ai sensi del presente articolo non può comunque superare l'importo massimo dell'assegno vitalizio previsto per ogni singolo deputato dal Regolamento in vigore al momento dell'inizio del mandato parlamentare, ferma restando l'obbligatorietà della contribuzione.

ART. 6

(Decorrenza della pensione)

1. Gli effetti economici della pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il deputato cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il deputato, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, i deputati che abbiano già maturato il diritto percepiscono la pensione con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

ART. 7
(Sospensioni)

1. Qualora il deputato già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevedano l'incompatibilità con il mandato parlamentare, il pagamento della pensione di cui sia in godimento resta sospeso per tutta la durata dell'incarico.
2. Il pagamento resta altresì sospeso in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia pari o superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.
3. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 2, è fatta salva la facoltà di optare per la pensione in luogo dell'indennità di carica, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.
4. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 2, il deputato ne deve dare comunicazione alla Presidenza della Camera entro cinque giorni. L'Ufficio di Presidenza può procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di una delle cause di sospensione. La sospensione dell'erogazione della pensione ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della carica.
5. L'erogazione della pensione è ripristinata alla cessazione dell'incarico di cui al presente articolo. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo della pensione è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente alla pensione sospesa e dei contributi relativi all'ulteriore periodo. Negli altri casi di sospensione, la pensione è rivalutata ai sensi dell'articolo 11.

ART. 8
(Pensione ai superstiti)

1. In caso di decesso del deputato che abbia esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero di un deputato cessato dal mandato titolare del trattamento previdenziale, ovvero in attesa di conseguire il requisito di età per poter percepire il trattamento previdenziale, spetta una pensione di reversibilità ai seguenti familiari superstiti:
 - a) al coniuge, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni;
 - b) ai figli fino al ventiseiesimo anno di età e a carico del deputato. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli adottivi e i minori in stato di affidamento preadottivo nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni. Hanno altresì diritto alla reversibilità gli orfani di qualunque età che siano riconosciuti inabili a proficuo lavoro e che non percepiscano redditi superiori ad una misura fissata dal Collegio dei deputati Questori;

- c) in mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a) e b), ai genitori che risultino fiscalmente a carico del deputato deceduto. Si applica l'articolo 12-ter della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In mancanza di genitori aventi diritto, ai fratelli e alle sorelle, che risultino fiscalmente a carico del deputato deceduto.
2. Le condizioni per l'attribuzione della pensione di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del deputato; nel caso in cui vengano a cessare, la stessa pensione è revocata. A tal fine può essere richiesto ai titolari di pensione di reversibilità di presentare, ogni due anni, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette. Il titolare può autocertificare i dati richiesti.
3. Per i deputati di cui all'articolo 5, il diritto alla pensione di reversibilità per i familiari di cui al comma 1 si acquisisce qualora gli stessi abbiano versato contributi, anche ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 luglio 1997 e successive modificazioni, per un periodo complessivamente non inferiore a 5 anni.
4. La pensione di reversibilità è sospesa nelle ipotesi e secondo le modalità previste dall'articolo 7.

ART. 9

(Aliquote di reversibilità)

1. La pensione di reversibilità è liquidata a favore degli aventi diritto di cui all'articolo 8, in base alle seguenti aliquote:
 - a) al coniuge superstite, senza figli aventi diritto, nella misura del 60 per cento;
 - b) al coniuge superstite, con figli aventi diritto, è corrisposto il 60 per cento; a tale aliquota è aggiunto il 20 per cento per ciascun figlio, fino alla concorrenza massima del 100 per cento;
 - c) quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, al figlio superstite, nella misura del 70 per cento; quando i figli aventi diritto siano più di uno, la pensione è erogata nella misura dell'80 per cento per due beneficiari e del 100 per cento per tre o più; in tali casi l'importo complessivo è diviso tra i figli in parti uguali;
 - d) agli altri familiari, nella misura del 15 per cento.
2. La perdita di diritto della quota spettante, da parte di uno o più figli, determina la redistribuzione dell'assegno tra gli altri figli che mantengono il diritto.
3. Le aliquote di cui al comma 1 sono rapportate al trattamento previdenziale calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4. Per i trattamenti pensionistici calcolati con il sistema *pro rata* di cui all'articolo 5, le aliquote di reversibilità sono calcolate sull'importo della pensione determinata dalla somma della quota di assegno vitalizio quantificata, con le stesse modalità di cui all'articolo 5, in relazione agli anni per i quali il deputato aveva versato l'apposita contribuzione aggiuntiva prevista dal Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati approvato il 30 luglio 1997 e successive modificazioni e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.

ART. 10

(Liquidazione della reversibilità)

1. La liquidazione della pensione di reversibilità deve essere richiesta dai familiari di cui all'articolo 8, comma 1, entro 6 mesi dal decesso del deputato. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione attestante i presupposti del diritto.
2. I superstiti hanno diritto alla percezione della pensione di cui all'articolo 8 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del deputato che abbia maturato il diritto.

ART. 11

(Rivalutazione della pensione)

1. L'importo della pensione, determinato ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 9, è rivalutato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza della pensione è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione.
2. Il Collegio dei deputati Questori procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente.

ART. 12

(Rapporti col Senato della Repubblica e ripartizione degli oneri)

1. Le pensioni ai parlamentari cessati dal mandato e ai superstiti sono erogate dal ramo del Parlamento presso il quale il mandato è stato esercitato per l'ultima volta.
2. Gli Uffici dei due rami del Parlamento determinano il montante contributivo complessivo e le rispettive quote di spettanza in proporzione al montante contributivo maturato presso ciascun ramo del Parlamento alla data di maturazione del diritto. Alla fine di ogni anno finanziario, gli stessi Uffici procedono al conguaglio dei pagamenti reciprocamente effettuati.
3. I rapporti con il Senato della Repubblica, anche al fine di garantire omogeneità di trattamento per gli eletti il cui mandato è stato esercitato in entrambi i rami del Parlamento, sono affidati al Collegio dei Questori.

ART. 13

(Disposizioni diverse)

1. I coefficienti di trasformazione di cui all'allegato A del presente Regolamento sono aggiornati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, previa istruttoria da parte del Collegio dei deputati Questori.
2. La pensione relativa al mese nel quale si è verificato il decesso del titolare spetta per intero ai familiari aventi diritto alla reversibilità o, in mancanza di questi, agli eredi.
3. La pensione, diretta e di reversibilità, è assoggettabile a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti all'articolo 545 del codice di procedura civile.
4. Il Collegio dei deputati Questori sovrintende all'applicazione del presente Regolamento e ne risolve le questioni applicative.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. I

(Disposizioni relative al sistema pro rata)

- I. Ai fini della determinazione della quota corrispondente all'importo di assegno vitalizio di cui all'articolo 5, comma 1, del presente Regolamento si tiene conto della misura dell'indennità parlamentare utile per la determinazione degli assegni vitalizi alla data del 31 dicembre 2011. Per le stesse finalità, ai deputati che non hanno maturato 5 anni di contributi entro tale data si applica la fascia minima della tabella del Regolamento in vigore al momento dell'inizio del mandato parlamentare in misura proporzionale rispetto agli anni di mandato esercitato, ferma restando la necessità del raggiungimento del minimo contributivo di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. A richiesta del deputato interessato, i deputati Questori rilasciano idonea certificazione attestante la quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011.

ART. II

(Disposizioni relative agli assegni vitalizi diretti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai deputati cessati dal mandato che hanno maturato il solo requisito contributivo necessario per il conseguimento dell'assegno vitalizio, ai sensi dei rispettivi Regolamenti, lo stesso assegno è erogato, indipendentemente dalla data di inizio del mandato parlamentare, al compimento dei 65 anni di età con un periodo contributivo corrispondente a 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno oltre il quinto, l'età richiesta è diminuita di un anno con il limite di 60 anni.
2. L'articolo 7 del presente Regolamento si applica anche agli assegni vitalizi erogati ai sensi del Regolamento della previdenza per i deputati approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 ottobre 1968 e successive modificazioni e al Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 luglio 1997 e successive modificazioni, con riferimento agli incarichi assunti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

ART. III

(Disposizioni relative agli assegni vitalizi di reversibilità e abrogazione di norme)

1. Ai familiari dei deputati che hanno conseguito il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità ai sensi del Regolamento della previdenza per i deputati approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 ottobre 1968 e successive modificazioni entro la data del 31 dicembre 2011 continuano ad applicarsi gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 dello stesso Regolamento.
2. In materia di assegni vitalizi di reversibilità o di quote di assegno vitalizio, di cui, rispettivamente, al Regolamento della previdenza per i deputati approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 ottobre 1968 e successive modificazioni e al Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 luglio 1997 e successive modificazioni, riferite a deputati cessati dal mandato anteriormente alla data del 1° gennaio 2012, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 del presente Regolamento, ferma restando la commisurazione dell'assegno agli anni di contribuzione effettivamente versati. Continuano ad applicarsi le aliquote previste dall'articolo 23 del Regolamento della previdenza per i deputati e dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati.
3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento della previdenza per i deputati nonché l'articolo 9, comma 9, del Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati. Cessano altresì di avere applicazione tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento.

TABELLA A

di cui all'articolo 3, comma 1

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Divisore	Età	Valore
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,793	65	5,620%

Per ogni anno di età dopo il sessantacinquesimo si applica un incremento di valore pari al/o 0,2 per cento